

ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN VIA SPERIMENTALE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 E S.M.I. PER L'INTERSCAMBIO DI ESPERIENZE E SUPPORTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INNOVATIVI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI DEI FARMACISTI

TRA

1 - L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di SIENA (di seguito cfr. Ordine Capofila), in persona del Dr. Paolo SAVIGNI, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ordine posta in Siena, Via Banchi di Sotto n.81, il quale interviene nel presente atto in forza della verbale del Consiglio del 28.02.202, esecutivo ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato il presente Accordo di collaborazione;

E

2 - L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di PISTOIA in persona del Dr. Andrea GIACOMELLI, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ordine posta in Pistoia, Via Castaldi n.14, il quale interviene nel presente atto in forza del verbale del Consiglio Direttivo del 27/12/2021, esecutivo ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato il presente Accordo di collaborazione;

3- L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di LUCCA, in persona del Dr. Salvatore INGROSSO, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ordine posta in Lucca Viale Marti n.415/431, il quale interviene nel presente atto in forza del VERBALE DI Consiglio del 15/09/2021, esecutivo ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato il presente Accordo di collaborazione;

4- L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di FIRENZE, in persona del Dr. Andrea CARMAGNINI, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ordine posta in Firenze Via Antonio Giacomini n.4, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di Consiglio Direttivo n. 1 del 20.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato il presente Accordo di collaborazione;

5- L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di LIVORNO, in persona del Dr. Libero EMMANUELE, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ordine posta in Livorno Via Rossini n.4, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di Consiglio Direttivo n. 48 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato il presente Accordo di collaborazione;

6- L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di PRATO, in persona del Dr. Pietro BRANDI, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ordine posta in Prato via Pugliesi n.30, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di Consiglio Direttivo n. 5 del 29.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato il presente Accordo di collaborazione;

Di seguito indicati in Ordini Professionali

PREMESSO CHE

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* stabilisce espressamente all’art. 15 che: *“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- alla luce della progressiva complessità delle procedure in materia di assolvimento degli obblighi sul contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, acquisizione dei beni e servizi, di trasparenza e digitalizzazione dell’attività amministrativa vi è interesse ad assicurare agli Ordini dei Farmacisti sistemi omogenei e giuridicamente validi per il corretto adempimento dei vari processi amministrativi e contabili, nonché supporto tecnico contabile di varia natura per la gestione dei bilanci degli Ordini, in quanto Enti di Diritto Pubblico non Economico;
- ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi *“esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici”* quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) *l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
 - b) *l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;*
 - c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;*
- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 (confermata con delibera ANAC n. 567 del 31 maggio 2017) su *“Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. 163/2006 (ora D.Lgs. 50/2016) relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”*, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando

congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;

- i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale sono stati individuati nei seguenti punti: A) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti; B) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; C) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; D) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
- gli Ordini dei Farmacisti sopra citati, da tempo impegnati al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, di acquisizione di beni e servizi nel rispetto del Codice dei Contratti e degli adempimenti contabili connessi, intendono organizzare l'attività ordinistica in modo efficace ed efficiente in considerazione dell'interesse pubblico che gli Ordini Professionali rivestono, ma ritengono non economico dotarsi autonomamente delle complesse dotazioni strumentali e figure professionali;
- considerati gli emergenti ed improcrastinabili adempimenti previsti dal novellato art. 4 del D.L. 44/2021 come modificato dal D.L. 172/2021, relativi all'obbligo vaccinale degli esercenti le professioni sanitarie;
- è pertanto interesse degli Ordini produttori avvalersi dell'Ordine Capofila, quale soggetto in grado di fornire idonee garanzie di efficacia e che dispone della strumentazione tecnica necessaria e di personale adeguato allo scopo, stipulando apposita convenzione ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990.

Visto il Codice dell'amministrazione digitale, approvato con D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, successivamente modificato e integrato prima con il decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e poi con il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217;

Viste le disposizioni tecniche emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, e in particolare le linee guida sui siti web delle Pubbliche Amministrazioni,

si conviene e si stipula quanto segue:

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

(Oggetto dell'Accordo di collaborazione)

1. Il presente Accordo di collaborazione ha per oggetto l'interscambio di esperienze e supporti per la realizzazione di sistemi innovativi per la gestione amministrativa e contabile degli Ordini Professionali sulle seguenti materie:
 - Contrasto emergenza epidemiologica da Covid-19: collaborazione sulle misure operative che gli Ordini sono tenuti ad attuare ai sensi del D.L. 44/2021 come modificato dal D.L. 172/2021, in un'ottica di omogeneità ed uniformità dei provvedimenti amministrativi;
 - Anticorruzione: collaborazione con il Responsabile dell'Anticorruzione nella redazione e gestione del piano triennale dell'anticorruzione e trasparenza;
 - Trasparenza: collaborazione nell'implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente presente sul sito internet dell'Ordine;
 - Affidamenti di beni e servizi: collaborazione nella gestione del processo degli acquisti di beni e servizi.

Art. 2

(Finalità)

1. Il presente Accordo di collaborazione ha le seguenti finalità:
 - creare le condizioni organizzative per il rispetto della normativa in materia di anticorruzione, trasparenza, appalti e bilancio;
 - garantire economicità, efficienza ed efficacia alle funzioni svolte da ciascun Ordine nel rispetto della normativa delle materie sopra indicate cui gli Ordini sono assoggettati in quanto Enti Pubblici non Economici;
 - creare le condizioni operative per un'attività omogenea ed uniforme in materia di adempimenti sull'obbligo vaccinale per le professioni sanitarie, introdotto per il contenimento ed il contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

**CAPO II
FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ**

Art. 3

(Obblighi delle parti)

1. Le parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi.
2. Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente accordo saranno di proprietà di ciascun Ordine.

Art. 4

(Funzioni svolte dall'Ordine Capofila)

5. Le funzioni di consulenza e di supporto tecnico, secondo le necessità dell'Ente produttore, consistono in:
 - a) consulenza e supporto tecnico in materia della prevenzione della corruzione e trasparenza;
 - b) consulenza e supporto tecnico negli adempimenti in materia di appalti;
 - c) consulenza e supporto in materia di digitalizzazione e dematerializzazione;
 - d) consulenza e supporto negli adempimenti sulle misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, conferiti dal D.L. 172/2021 in capo all'attività ordinistica.

Art. 5

(Funzioni svolte dagli Ordini Professionali)

1. Le funzioni svolte dagli Ordini Professionali sono le seguenti:
 - condividere con l'Ordine Capofila le proprie conoscenze in materia di gestione del bilancio;
 - provvedere, sotto il profilo organizzativo e gestionale, ad assicurare l'interfacciamento e il collegamento della propria attività amministrativa oggetto di convenzione con l'Ordine Capofila.
2. L'Ente produttore manterrà la responsabilità esclusiva in merito alla corretta formazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, garantendone il valore giuridico.

CAPO III
RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 6

(Strumenti di consultazione e controllo)

1. L'Ordine Capofila consente agli Ordini Professionali l'accesso ai propri sistemi per verificare il corretto svolgimento dell'attività.
2. Gli Ordini Professionali concordano con l'Ordine Capofila i nominativi e le funzioni del personale abilitato allo svolgimento delle funzioni di cui al presente Accordo.

Art. 7

(Oneri a carico delle Parti)

1. A mero titolo di rimborso delle spese sostenute per l'erogazione delle funzioni oggetto del presente Accordo di collaborazione, gli Ordini Professionali si impegnano a erogare all'Ordine Capofila l'importo "*una tantum*" pari a Euro 1.000,00 (euro mille/00), in relazione alla organizzazione a svolgere tale servizio in particolare con l'implementazione della dotazione informatica.
2. Unitamente all'importo previsto ai sensi del primo comma, da corrispondersi "*una tantum*", gli Ordini Professionali si impegnano altresì a erogare all'Ordine Capofila, a titolo di rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo, l'importo annuale pari a Euro 3.000,00 (euro tremila/00) fino ad 600 iscritti all'albo del singolo Ordine, oltre tale limite l'importo annuale da corrispondere sarà pari a Euro 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) oltre rimborso costi vivi eventuali trasferite effettuate.
3. L'importo annuale previsto a titolo di rimborso ai sensi del comma precedente, con cadenza annuale, è soggetto a revisione, a partire dal secondo anno di vigenza del presente Accordo di collaborazione; a fronte dell'eventuale mancata pubblicazione da parte dell'ISTAT dei dati relativi all'andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalle Amministrazioni pubbliche, la revisione del canone è operata applicando il 90% dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall'ISTAT. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione dell'importo in oggetto. La revisione del rimborso scatterà solo su richiesta avanzata dall'Ordine Capofila.

4. L'importo previsto ai fini del rimborso delle spese sostenute ai sensi dei commi precedenti, dovrà essere corrisposto dagli Ordini Professionali all'Ordine Capofila entro il 31 marzo di ogni anno di vigenza del presente Accordo di collaborazione e comunque prima della data di effettiva attivazione delle funzioni del presente Accordo di collaborazione.

Art. 8

(Trattamento dei dati personali)

1. L'Ordine Capofila è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nei documenti dallo stesso prodotti. Al fine di consentire l'erogazione delle funzioni di cui al precedente art. 4, gli Ordini Professionali nominano l'Ordine Capofila quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali necessari all'esecuzione del presente Accordo di collaborazione ed al compimento degli atti conseguenti.
2. L'Ordine Capofila accetta e si impegna, nel trattamento dei suddetti dati, ad attenersi alle istruzioni ed a svolgere i compiti indicati nel presente Accordo di collaborazione.
3. Alla scadenza dell'Accordo di collaborazione, nell'ipotesi di recesso di una delle parti ovvero al termine, per qualsivoglia causa, di validità dello stesso Accordo, la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali decade automaticamente.

Art. 9

(Decorrenza e durata dell'Accordo di collaborazione)

1. La durata del presente Accordo di collaborazione è stabilita in 2 (due) anni, decorrenti dalla data 01.01.2022, fermo restando quanto previsto per la data di effettiva attivazione delle funzioni al successivo comma.

Art. 10

(Recesso)

1. Qualora nella fase di avvio (6 mesi) la valutazione non sia positiva è possibile il recesso anticipato, su richiesta di una delle parti, che avrà effetto decorsi 30 giorni dalla comunicazione.

2. Dopo la fase di avvio è possibile il recesso su richiesta di una delle parti. Il recesso avrà effetto decorsi 60 giorni dalla comunicazione.
3. Nell'ipotesi di cui recesso anticipato da parte di un Ordine Professionale, l'Ordine Capofila provvederà a restituire al medesimo l'importo annuale erogato a titolo di rimborso ai sensi dell'art. 7, fatta eccezione per le spese sostenute.

Art. 11

(Controversie)

1. Per ogni controversia in qualsiasi modo inerente al presente Accordo di collaborazione che non possa essere composta in via amichevole tra le Parti è competente il Foro di Siena.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Accordo di collaborazione potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della Accordi di collaborazione.
2. Eventuali modifiche o deroghe all'Accordo di collaborazione potranno essere apportate dall'Ordine Capofila e dagli Ordini Professionali soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

Art. 13

(Esenzioni per bollo e registrazione)

1. Le parti danno atto che il presente Accordo non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - parte II del DPR 131 del 26/04/1986.
2. Il presente Accordo non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella, allegato B, del DPR 642/1972.

Sottoscritto con firma digitale (come previsto dall'art. 15 comma 2-bis della L. 241/1990)